

## IL PIÙ ANTICO DECRETO ECOLOGICO A NOI NOTO E IL SUO CONTESTO

*Livio Rossetti, Università di Perugia*

### *0. Preliminari*

Il mio intervento verterà, per l'essenziale, su un decreto emanato ad Atene intorno al 430 a.C. e rinvenuto sulle pendici dell'Acropoli.

Il suo più immediato motivo d'interesse è duplice: da un lato per il fatto di costituire, *ut videtur*, il più antico esempio a noi noto di norme che pretendono e ottengono di far cessare particolari comportamenti allo scopo di arrestare un processo di inquinamento ambientale ritenuto fin troppo pericoloso; dall'altro per l'impensata prova, che sembra emergere dal *Fedro* platonico, dell'efficacia di questo decreto, cioè dell'avvenuto disinquinamento della zona a distanza di circa due decenni.

Occupiamoci, per cominciare, del fatto: un decreto emanato a Atene intorno al 430 a.C. che istituisce divieti allo scopo di contenere alcune forme gravi di inquinamento. Che in epoca così "alta" si sia potuto pensare a introdurre dei vincoli di legge per questo scopo è una circostanza significativa in primo luogo dal punto di vista epigrafico, cioè *quoad nos*, in quanto è del tutto eccezionale avere accesso al testo di una norma anti-inquinamento e precisamente al testo che all'epoca venne reso pubblico. In effetti sembra che nessun altro documento comparabile d'area greca o latina sia pervenuto fino a noi. In ogni caso non fa parte delle conoscenze correnti l'individuazione di atti di governo espressamente dedicati alla tutela dell'ambiente.

Ma c'è poi una eccezionalità oggettiva del decreto in esame, eccezionalità che emerge dal confronto con i dati relativi alla realizzazione di opere pubbliche sul tipo della *cloaca maxima* a Roma. Mentre in questo ed altri casi consimili si parla di spese che le città fanno per prevenire forme diffuse di inquinamento addirittura all'interno delle mura urbane, il decreto in oggetto attesta che la città prese la decisione di obbligare i privati – probabilmente un certo numero di facoltosi industriali – a trasferire i propri laboratori lontano da una certa zona perché in quella zona il tasso di inquinamento era diventato insopportabile. In questo secondo caso non è dunque la città a sostenere delle spese, ma sono i privati a doverlo fare su imposizione delle autorità locali, e non per realizzare un'opera di pubblica utilità né sotto la pressione di eventi bellici bensì,

molto più semplicemente, perché viene loro imposto di trasferirsi altrove. Si ammetterà che il fatto è davvero eccezionale, anche alla luce di ciò che accade ai nostri giorni in materia di misure anti-inquinamento.

Costituisce dunque un evento scoprire che l'Atene classica seppe darsi anche questo tipo di norme a tutela dell'ambiente, e il fatto prova che all'epoca l'opinione pubblica era già pervenuta a riconoscere la pericolosità sociale di alcuni comportamenti abituali e l'opportunità di imporre limiti ed espliciti divieti anche a costo di obbligare qualcuno a sostenere per questo delle spese importanti. Il fatto ci parla perciò di una comunità civile che in una certa epoca (a) prese coscienza di un caso o tipo di degrado ambientale, del danno che ne deriva un po' per tutti e del pericolo che esso rappresenta, (b) prese coscienza di un preciso nesso di causa ed effetto tra il degrado ambientale constatato e determinati comportamenti abituali, (c) prese coscienza della possibilità di imporre comportamenti più rispettosi dell'ambiente naturale e (d) ritenne appropriato dichiarare illegali anche certi comportamenti che in passato erano stati lasciati al libero gioco delle consuetudini e dell'iniziativa individuale, che erano stati cioè trattati come legittimi o almeno estranei alla sfera d'influenza del *nomos*.

La delibera di cui ora tratteremo, oltre a lasciar intravedere un ragionamento complesso e innovativo, documenta perciò l'affermarsi non semplicemente della propensione a pensare che, a tutela dell'ambiente naturale e quindi della sanità pubblica, sarebbe corretto intervenire anche con atti ufficiali, ma di una precisa volontà politica: la decisione di contrastare fattivamente il degrado ambientale e di dichiararlo, per così dire, fuori legge.

### 1. Il reperto epigrafico

Ciò premesso, vediamo questo documento, che è stato reperito sulle pendici orientali dell'Acropoli intorno al 1920 e pubblicato per la prima volta nel 1923. Si tratta dell'iscrizione classificata come IG<sup>3</sup> 257.

Come si legge nel *corpus* delle iscrizioni greche (IG<sup>3</sup> I, p. 230), la stele, *rudi opere confecta*, propone una serie di *litterae Atticae vulgares* disposte a scacchiera (*stoichedon*, ivi). In base alle caratteristiche del manufatto le proposte di datazione del decreto oscillano tra il 440 e il 420 a.C. con netta prevalenza per il decennio 440-430, cioè per l'ultimo periodo dell'età di Pericle.

Il testo<sup>1</sup> può così essere tradotto:

] *dracme e sia il basileus a provvedere. (Il presente decreto) sia trascritto su un blocco di pietra e sia collocato dai due lati. (Non è consentito) né mettere i pellami a imputridire nell'Ilisso a monte del tempio di Eracle né praticare la concia (di pelli) né gettare gli scarti (della lavorazione del cuoio) nel fiume [*

L'iscrizione nomina espressamente il fiume Ilisso e un tempio di Eracle, effettivamente localizzato in prossimità del fiume, alle porte della città. Sorprende un poco, perciò, che la stele sia stata ritrovata piuttosto lontano da questi luoghi e precisamente sulle pendici dell'acropoli, come se un terzo esemplare dell'iscrizione

fosse stato collocato in città allo scopo di conferire un supplemento di notorietà al divieto.

L'iscrizione è priva delle prime righe di testo, in particolare del prescritto contenente, secondo l'uso, l'indicazione dell'organismo che approvò la decisione e delle persone che all'epoca ricoprirono i ruoli canonici di pritano, di *epistates*, di arconte eponimo, di segretario e di proponente. A questo riguardo si deve peraltro considerare che, siccome il decreto risale ad epoca relativamente alta, il prescritto avrebbe potuto essere privo di alcuni elementi del successivo standard.

Nella parte sopravvissuta dell'iscrizione si parla dapprima della somma da stanziare allo scopo di predisporre due *stelai* di uguale tenore, quindi si dà mandato all'arconte *basileus* di provvedere (*scil.* alla realizzazione dei manufatti ed all'impiego delle somme stanziare per questa operazione).

Il documento non ci permette di capire a chi spetta di occuparsi invece dell'effettiva osservanza del divieto. Una ipotesi ragionevole consiste nel supporre che a far rispettare il decreto debbano provvedere gli *agronomoi* o altri organi di polizia, forse con la collaborazione degli stessi gestori del tempio.

## 2. Non si tratta di una "loi sacrée" né di una norma di interesse locale

Il documento è stato talora interpretato come norma che delimita l'area nella quale si deve mantenere maggiore pulizia (Sokolowski) o addirittura come *hieros nomos* in considerazione dell'esplicita menzione dell'arconte *basileus*, cioè proprio l'arconte che ha competenza in materia religiosa, e di un'area protetta corrispondente ai dintorni di un luogo sacro ben identificato. Si è del pari supposto che la delibera sia stata adottata su proposta e dietro le insistenze delle persone più direttamente interessate al futuro di quel particolare luogo di culto (sacerdoti e amministratori del tempio di Eracle).

Particolarmente tenace è stata l'idea che il decreto avesse un interesse solo locale, e proprio per questo motivo nella terza edizione delle *Inscriptiones Atticae* (1981) il decreto è stato collocato tra i *Documenta phratriarum, gentium, pagorum, tribuum, trittyum*. Questa almeno fu l'opinione dell'editore del volume, David Lewis; scopriamo però che l'editore del decreto, Jameson, appare propenso a supporre che esso sia stato emanato non da qualcuno degli enti territoriali minori (o da altre entità istituzionalizzate) ma dalla *boule* e dal *demos* cittadini. Scrive infatti che *Decretum populi totius fortasse est*.

Il Jameson ha senza dubbio ragione<sup>2</sup>, perché la delibera è esplicita nell'affidare compiti esecutivi all'arconte *basileus*, cosa che nessuna tribù, demo o fratria avrebbe potuto decretare. Del resto il demo o i demi più direttamente interessati a questa delibera – in ipotesi il demo *Diomeia*, o il demo *Alopeke* – non vengono menzionati nemmeno allo scopo di identificare con precisione i luoghi.

Abbiamo dunque la virtuale certezza che il decreto in esame venne portato all'esame preventivo della *boule* e fu successivamente votato dall'*ekklesia* e ciò equivale ad affermare che il documento in esame avrebbe ben meritato di essere considerato un normale *psephisma* (che, dato il carattere permanente del divieto, viene comunque ad

assumere tratti prossimi al *nomos*<sup>3</sup>) e di essere quindi inserito nella serie principale dei *Decreta et leges* anteriori all'arcontato di Euclide.

Sembra d'altronde fuor di luogo pensare che il decreto potesse pretendere unicamente di creare una zona di rispetto e quasi delimitare degli spazi attorno al tempio (Sokolowski): se così fosse, la delibera non sarebbe stata assunta dalla *polis* in quanto tale ma da un demo; la lavorazione dei pellami produce, del resto, effetti a largo raggio (inquinamento delle acque, emanazione di cattivi odori ecc.), per cui non avrebbe senso vietarla in un punto e autorizzarla cento metri più in là, e per l'appunto il decreto non dice che questa particolare attività economica è vietata in prossimità del tempio mentre è autorizzata un po' più lontano.

### 3. *La ratio della delibera: preoccupazioni di carattere religioso ed igienico-sanitario; effetti di rilevanza economica, oltre che ecologica*

Il decreto, sia pure con l'obiettivo dichiarato di tutelare un luogo sacro, introduce dei divieti che riguardano unicamente un'attività economica, i suoi effetti negativi sull'ambiente e la conseguente necessità di porre fine a questa attività in una certa zona (laddove la sua presenza ha suscitato un particolare allarme) ed imporre quindi il suo trasferimento in altre sedi.

Probabilmente furono i responsabili del tempio di Eracle a mobilitarsi per proporre e far approvare questo decreto. Se è così, dobbiamo supporre che essi abbiano vissuto con speciale fastidio la presenza in zona di laboratori dediti alla lavorazione dei pellami, con conseguente inquinamento dell'acqua ed eventuale moria di animali (se non anche di bambini), diffusione di cattivi odori<sup>4</sup>, proliferazione degli insetti aerei *et sim.* ravvisando in ciò la causa della progressiva decadenza del tempio e di una parallela diminuzione dell'afflusso di donativi. Essi avrebbero cioè ricondotto le loro inquietudini sul futuro del tempio al degrado ambientale e avrebbero chiesto (con successo) l'intervento del legislatore allo scopo di rimuovere tale causa ponendo fine alla lavorazione dei pellami nella zona.

È in ogni caso evidente che il divieto persegue *anche* un obiettivo di carattere religioso, ma solo indirettamente, e che gli effetti propriamente voluti dal legislatore non sono di tipo religioso ma *in primis* di tipo economico – divieto di continuare a svolgere una particolare attività economica nella zona a causa dell'inquinamento prodotto, inquinamento giudicato eccessivo – e, di riflesso, di tipo igienico-sanitario. La promozione del culto entra in gioco solo come ulteriore e più indiretto *cui prodest*. Il documento è infatti esplicito nel deliberare che sia posto fine all'uso di tenere i pellami (verosimilmente grandi quantità di pellami) immersi nel piccolo corso d'acqua, e così pure fine all'uso di gettare lì i materiali di scarto della lavorazione.

Ciò significa aver individuato una vera e propria catena causale: lavorazione dei pellami → inquinamento ambientale → danni gravi per la salute → ridotto appeal del tempio di Eracle. Anche in concreto, però, è verosimile che l'adozione di questo decreto abbia significato *prima di tutto* imporre la fine di ogni lavorazione dei pellami

nell'intera zona; *in secondo luogo* attendersi che, per effetto di tali misure, si determini, sia pure con la necessaria gradualità, un sostanziale risanamento sia delle acque dell'Ilisso sia delle rive, sia dell'atmosfera; *in terzo luogo* attendersi, sia pure soltanto nel medio periodo, un netto miglioramento della qualità della vita per chi viveva nella zona; e solo *in quarto luogo* attendersi anche un progressivo incremento dell'afflusso di fedeli (e donativi) al tempio di Eracle.

È dunque facile immaginare che i responsabili del tempio di Eracle si siano mobilitati per proporre e far approvare questo decreto, ma nel presupposto della sempre più manifesta incompatibilità fra il luogo di culto e gli effetti che, particolarmente in quella zona, la lavorazione dei pellami aveva sull'ambiente.

#### 4. Dalle conseguenze al verosimile movente del decreto

Una volta giunti a tale conclusione, si delinea una intera serie di inferenze ulteriori che propongo di considerare importanti.

(I) Se la decisione ha riguardato solo una particolare area è probabile che il livello dell'inquinamento avesse raggiunto livelli particolarmente gravi in quella zona più che altrove, al punto da determinare un circoscritto ma inequivocabile disastro ambientale. È probabile perciò che nella zona ci fosse non semplicemente una forte concentrazione di aziende ed artigiani del settore ma la maggiore concentrazione in Attica (altrimenti il decreto avrebbe riguardato un intero gruppo di zone) e che il decreto emanato dalle autorità ateniesi abbia avuto la pretesa di sradicare da lì un intero settore produttivo.

(II) È dunque verosimile che la richiesta si sia scontrata con gli interessi corporativi di un numero considerevole di artigiani del cuoio, tra i quali anche alcuni imprenditori ricchi e potenti. All'epoca, infatti, la lavorazione dei pellami rappresentò un settore produttivo molto importante e un'attività economica di grandi proporzioni che, non a caso, proprio nel corso degli ultimi decenni del V secolo fece la fortuna di uomini pubblici come Cleone e Anito.

(III) Di conseguenza solo un'autorità politica importante avrebbe potuto contrastare, in nome di interessi "generalisti", gli interessi di un gruppo imprenditoriale importante. Se invece fosse stato un semplice demo a dover prendere una simile decisione, il tessuto di interessi legato alla presenza in zona di molte aziende e di molti lavoratori del cuoio, nonché di molto denaro, sarebbe probabilmente riuscito a bloccarla. Comprendiamo, sulla base di tali considerazioni, per quale motivo furono la *boule* e il *demos* dell'intera Atene a prendere una decisione così traumatica.

(IV) Eppure, se gli industriali del settore avessero ingaggiato un buon retore per tentar di prevenire l'approvazione del decreto, questi avrebbe potuto verosimilmente produrre argomenti pressoché irresistibili. Per esempio avrebbe potuto sostenere che la decisione di diminuire il tasso di inquinamento nella zona dell'Ilisso avrebbe necessariamente comportato la generazione un maggiore inquinamento in altre zone (senza contare poi l'inutilità delle enormi spese connesse al trasferimento dei laboratori), dunque che gli effetti derivanti da un simile divieto sarebbero stati transitori,

non risolutivi e quindi pressoché illusori. Avrebbero potuto sostenere, del pari, che sussiste una grave sproporzione tra l'enormità del danno economico, immediato e certo, e il carattere tutt'altro che immediato dei benefici attesi, benefici che possono anche essere considerati solo probabili (solo sperati)<sup>5</sup>. In effetti è difficilmente immaginabile che i legislatori non abbiano previsto l'inevitabile riprodursi, in un futuro non lontano, di forme analoghe di inquinamento in altre zone fluviali dei dintorni. Analogamente l'aspettativa di un rinnovato afflusso di fedeli al tempio una volta eliminata la principale causa di inquinamento nella zona poteva ben dirsi molto, troppo teorica per giustificare divieti capaci di produrre effetti economici così importanti.

A ben vedere queste sono considerazioni molto intuitive, anche se discutibili, e probabilmente sarebbe stato possibile farle valere anche senza l'apporto di un retore di professione. Al confronto, infatti, le contro-obiezioni che vengono subito in mente – argomentare che, mentre l'inquinamento derivante dalla lavorazione dei pellami ha bisogno di anni per cominciare a nuocere in maniera grave all'ambiente, il disinquinamento potrebbe assicurare benefici tangibili alla salute in tempi molto più brevi – sono molto meno intuitive perché si fondano su stime intorno al tempo necessario per il prodursi di effetti che, in ogni caso, potrebbero divenire vistosi solo nel corso di alcuni anni.

(V) Da qui la domanda: come mai i politici e i legislatori di Atene non esitarono a mettere in seria difficoltà un intero settore produttivo? Non si impone il trasferimento di un intero comprensorio industriale solo perché la sua concentrazione in una certa zona nuoce al benessere dei residenti. Infatti l'abbondanza delle opportunità di lavoro e la molta ricchezza prodotta hanno sempre costituito un più che efficace antidoto contro le iniziative di bonifica del territorio per le esigenze di chi vi abita, e difficilmente Atene può aver fatto eccezione a una simile regola. Possibile dunque che una simile decisione sia stata presa solo per accontentare i sacerdoti e gli amministratori del tempio di Eracle, ovvero gli allevatori di animali della zona? Dietro a una simile decisione dovrebbe esserci stata, io credo, una ragione proporzionata, un'emergenza così grave da prevalere sull'attesa di conseguenze drammatiche per l'economia dell'intera zona e dunque più forte delle stesse esigenze fatte valere, come si suppone, dai sacerdoti del tempio di Eracle.

Quale avrebbe potuto mai essere questo grave o gravissimo motivo?

(VI) La stele è concordemente ritenuta databile intorno al 430 a.C., con circa dieci anni di tolleranza massima, e quello è stato il periodo in cui ad Atene scoppiò una terribile quanto famosa pestilenza. Orbene, la pestilenza potrebbe ben aver offerto quel movente più grave di cui abbiamo cominciato a intuire l'esigenza. La decisione potrebbe cioè essere stata presa *a causa* della pestilenza e del conseguente desiderio di intervenire su alcune possibili cause o concause di quella tremenda strage di viventi con una determinazione motivata dalle proporzionata alle drammatiche dimensioni assunte dal contagio. In tal caso il carattere solo transitorio e locale dei benefici che ne sarebbero derivati per l'ambiente naturale e quindi per le persone, sia pure con danni cospicui e immediati a carico di un settore produttivo importante, potrebbe essere stato ammesso senza per questo ravvisare in ciò un buon motivo per non agire. L'incombere

della pestilenza, infatti, fu senza dubbio tale da comportare anche un certo numero di misure urgenti.

Da qui l'eventualità che i legislatori abbiano sperato, con un simile decreto, di incidere in maniera credibile su un pericolo evidente per la salute pubblica senza per questo provocare immediatamente analoghe situazioni di rischio in altre zone. Potrebbero aver pensato cioè – e non senza motivo – che l'urgenza di fare comunque qualcosa fosse un buon motivo per eliminare subito un evidente focolaio di malattie (magari provvedendo anche, *una tantum*, a raccogliere e bruciare i residui della lavorazione dei pellami sparsi lungo le rive dell'Ilisso) e nel frattempo confidare che la produzione di inquinamento ad opera dei nuovi insediamenti della lavorazione dei pellami fosse accettabilmente diluita nel tempo (tanto da rappresentare un pericolo di gran lunga minore al confronto con il livello di degrado già osservabile sulle rive dell'Ilisso) e venisse efficacemente contenuta (grazie all'accresciuta sensibilità per il problema della salute che la peste verosimilmente ottenne di inculcare nella popolazione).

Tutto ciò con riferimento a una situazione di grave ed evidente emergenza sanitaria.

(VII) Se invece rimuoviamo questo riferimento, diventa difficile resistere alla tesi, già accennata, della prevedibile inefficacia e inopportunità di un simile provvedimento: qualunque retore avrebbe potuto perorare il rigetto del *probouleuma* argomentando, per cominciare, che la sola misura veramente efficace sarebbe stata, semmai, la soppressione di tutti gli insediamenti dell'industria dei pellami, e che dunque si trattava di decidere non su un problema circoscritto – il degrado ambientale di una piccola zona, l'eventuale declino di un tempio – ma sull'opportunità o meno di sopprimere una volta per tutte la lavorazione del cuoio in Attica. Sulla base di una simile premessa sarebbe stato addirittura facile argomentare l'irragionevolezza di ogni decisione volta a comportare la distruzione volontaria di una fondamentale fonte di ricchezza, l'assoluta necessità di calzature ed altri oggetti in pelle almeno in guerra, gli enormi costi di una eventuale importazione su larga scala di simili articoli, perfino l'imbarbarimento collettivo che sarebbe derivato dall'ipotetica rinuncia a usare calzari. La cultura sofisticata dell'epoca avrebbe sicuramente consentito di costruire, sull'argomento, un *logos* molto convincente.

##### 5. Un decreto efficace? La testimonianza del Fedro di Platone

Su tali premesse acquista valore l'aspirazione a sapere se il decreto – il più antico decreto ecologico a noi noto – fu o non fu efficace, ed è merito di Hermann Lind aver scoperto una evidenza molto pertinente ed eloquente, oltre che inattesa.

In un articolo del 1987 egli istituì un geniale collegamento fra questa iscrizione e la descrizione delle rive dell'Ilisso che figura quasi all'inizio di un dialogo platonico, il *Fedro* (230bc), rilevando prima di tutto la totale incompatibilità dei due dati: da un lato una situazione di intollerabile degrado ambientale e dall'altro un senso di franca ammirazione per la limpidezza delle acque e l'estrema gradevolezza dell'ambiente

naturale. Con l'occasione Lind osserva inoltre che, almeno intorno alla metà del IV secolo nella zona erano localizzati, come si evince da un'altra iscrizione, dei servizi di tutt'altra natura: dei servizi di lavanderia che evidentemente presupponevano la buona qualità delle acque e delle stesse rive. Ne deduce, correttamente, che il passo del *Fedro* costituisce un buon indizio per pensare che il decreto emanato intorno al 430 ebbe concreta e tangibile attuazione e che, di conseguenza, la zona un tempo inquinata subì un efficace processo di disinquinamento, fino a trasformarsi, nell'arco di alcuni anni, in una zona pulita e addirittura esteticamente gradevole (con bei prati e aria profumata, come scrive Platone). Per arrivare a una simile trasformazione saranno probabilmente occorsi alcuni anni (ad es. cinque o dieci anni), ma ciò significa che le tracce dell'inquinamento erano verosimilmente scomparse non solo all'epoca in cui fu composto il *Fedro* (intorno al 370 a.C.), ma anche all'epoca della vecchiaia di Socrate, quando anche Platone cominciò a frequentare il filosofo.

Pertanto è perfettamente possibile che la rappresentazione in positivo della zona dell'Ilisso non abbia nulla di intenzionale ma si limiti a rispecchiare un dato di fatto. Anche da questo punto di vista, perciò, posso solo sottoscrivere appieno alle osservazioni del Lind.

#### 6. Una iniziativa episodica? La testimonianza di Plutarco, Platone ed Aristotele

Per l'interpretazione di *IG*<sup>3</sup> 257 è, come sempre, necessario richiamare un contesto più generale, e cioè l'insieme delle normative prodotte ad Atene in materia di inquinamento, degrado ambientale e tutela della salute. In questa sede mi sembra appropriato segnalare alcune evidenze concernenti Solone e, soprattutto, Platone ed Aristotele<sup>6</sup>.

Plutarco (*Sol.* 23) riferisce che Solone dettò norme riguardanti la distanza minima tra i pozzi d'acqua, non sappiamo se prendendo in considerazione anche l'eventualità dell'inquinamento.

Platone dedica due intere sezioni delle sue *Leggi* al tema della tutela delle acque dall'inquinamento. Queste preziose micro-trattazioni figurano nell'ambito delle norme concernenti l'agricoltura e trovano posto nel corso del libro VI e verso la fine del libro VIII.

In VI 760b-761a Platone si sofferma, per cominciare, sull'esigenza di costituire un corpo di *agronomoi* e su come organizzare questi gruppi di pubblici funzionari; in 761a-c egli parla con una certa ampiezza della necessità di tenere sotto controllo il flusso dell'acqua con argini, piccoli corsi d'acqua e sorgenti, soffermandosi inoltre sull'opportunità di abbellire le sorgenti con prati e muretti, di far affluire sufficienti quantità d'acqua nei boschi sacri e nei ginnasi. Il discorso prosegue con considerazioni sugli *agronomoi*, le mense a loro riservate, l'eventualità che essi si comportino talora ingiustamente, l'esigenza che vivano insieme, all'incirca come un reparto militare, e su altri problemi connessi al buon funzionamento della loro attività (761d-763c).



Quando poi, nel corso del libro VIII, Platone affronta di nuovo temi connessi all'agricoltura, egli introduce prima di tutto, un embrione di normativa riguardante la realizzazione di pozzi e canalizzazioni, il diritto per chi non trova acqua nel suo campo ad attingere a certe condizioni all'acqua ed altri casi di conflittualità nella gestione delle acque destinate a qualche forma di irrigazione dei campi (844a-d).

Significativamente, nello svolgere questa seconda micro-trattazione egli fa esplicito riferimento ai *palaioi kai kaloi nomoi* relativi alle acque dei campi e precisa che è superfluo riproporre in dettaglio le stesse norme.

Il confronto con il poco che sappiamo sul conto delle norme dettate da Solone ci dà la virtuale certezza che Platone intenda riferirsi proprio a quelle antiche normative.

Poco più avanti (VIII 845de) l'autore si sofferma infine sulla precarietà dell'acqua, che può essere facilmente inquinata, e che «pertanto ha bisogno di una tutela legale». Seguono sanzioni a carico di chi inquina l'acqua degli altri. Può così prendere forma qualcosa come un vero e proprio "reato ecologico" consistente nel *diaphtherein hudor*.

Anche a questo riguardo è ben poco verosimile che Platone abbia potuto ideare una norma specifica *ex novo*. Più probabilmente egli avrà avuto notizia di specifiche norme finalizzate alla gestione delle vertenze in materia di inquinamento idrico e si sarà limitato a riformularle senza troppo modificare.

Anche Aristotele ha modo di accennare all'argomento nel corso del libro VIII della *Politica* e precisamente alla pagina 1330<sup>b</sup>4-18. Egli esordisce con una considerazione perfino banale, e cioè che le città devono essere collocate laddove ci sia abbondanza d'acqua. Prosegue poi affermando che bisogna pensare alla salute degli abitanti e questo dipende non soltanto dalla posizione ed esposizione della zona ma anche dalla disponibilità di acque sane cioè pulite, e aggiunge (cito) che «di ciò bisogna darsi pensiero e non alla leggera». Proprio per questo, prosegue Aristotele (cito), «in tutte le città sagge, se le fonti non sono tutte ugualmente pure e non ce n'è abbondanza, si deve tener separata l'acqua potabile da quella adibita ad altri usi». Quest'ultima frase è manifestamente mal concepita, ma il suo significato è trasparente. Aristotele intende affermare che non è saggia quella città che non predisporre opportune misure allo scopo di proteggere le risorse d'acqua potabile e prevenire il loro inquinamento. La salute pubblica è un bene importante, chi governa la città deve preoccuparsi di garantirla, e dunque fra l'altro deve aver cura di assicurare che le fonti di acqua potabile siano adeguatamente sorvegliate e protette.

Anche Aristotele si limita dunque a richiamare, sia pure in modo più sfumato, le norme di cui ci ha parlato più in dettaglio Platone (e che, almeno in parte, dovrebbero risalire addirittura a Solone).

### 7. Atene ha conosciuto il reato di "diaphthora hudatos"?

Questa convergenza dei tre autori è significativa, perché ci informa nel modo più convincente sul conto di una ben stabilita attenzione delle autorità statali (quindi anche del legislatore) per la tutela delle acque e la prevenzione o repressione di specifiche

forme di inquinamento. Le fonti giuridiche non ci parlano anche del reato di *\*diaphthora budatos*, ma è significativo che Platone abbia usato l'espressione tecnica *an tis diaphtheirei budor allotrion*, «qualora venga inquinata l'acqua altrui». Ciò è buon indizio dell'avvenuta definizione, appunto, di un reato che forse era denominato, come suggerivo un momento fa, *\*diaphthora budatos*.

Si tratta, del resto, di norme che, non a caso, ritroviamo in forme comparabili anche nel codice di Gortina e nella giurisprudenza romana.

Orbene, se il diritto attico ha conosciuto sin dai tempi di Solone, o comunque sin da tempi molto antichi, il reato di *\*diaphthora budatos*, allora comprendiamo meglio il senso del decreto concernente la lavorazione dei pellami sulle rive del fiume Ilisso. Tra la norma di carattere generale e questa norma particolare sussiste una intuitiva connessione in quanto, almeno in teoria, gli abitanti del luogo avrebbero potuto argomentare che la lavorazione dei pellami comportava precisamente una forma grave di *\*diaphthora budatos*. Ma trattandosi di una attività economica concentrata in quella zona da tempo immemorabile, di un'attività molto redditizia e, per di più, di un'attività che produceva beni di uso quotidiano ritenuti indispensabili dall'intera popolazione, per poter incidere in modo efficace sull'inquinamento di quella particolare zona non poteva essere sufficiente appellarsi a una singola norma che, oltretutto, era riferita ai rapporti tra singoli agricoltori. C'era dunque bisogno di un intervento legislativo più specifico e di motivazioni molto speciali: anche questa circostanza induce a pensare che ad imporre misure eccezionalmente drastiche – la cessazione forzosa di un'intera produzione industriale nella zona e il suo trasferimento forzoso in altre zone – fu una vera e propria emergenza, la peste che imperversò ad Atene all'inizio della guerra Peloponnesiaca. Su queste premesse è verosimile che il riferimento al tempio di Eracle sia servito più per indicare con precisione la zona e per rafforzare la norma che non per introdurre motivazioni religiose non necessarie e non determinanti.

#### 8. L'acqua potabile è una eredità greca?

È impressionante constatare che, a distanza di millenni, la disponibilità di acqua potabile è assicurata pressoché soltanto laddove la civiltà nata in Grecia si è affermata e sviluppata, mentre quasi tutto il resto del mondo è alle prese con il drammatico problema di un inquinamento delle riserve d'acqua apparentemente irrimediabile, tanto da dover ricorrere quasi ovunque a sistematiche procedure di potabilizzazione che sono lente, faticose e tali da produrre solo acqua potabile bollita, dunque un'acqua di infima qualità, che non produce malattie intestinali ma non presenta certo i benefici dell'acqua naturalmente non inquinata.

Dire che noi “occidentali” siamo greci da molti fondamentali punti di vista è quasi un luogo comune. Notiamo con una certa sorpresa – e con un senso di gratitudine – che ai greci va ascritto anche il merito di aver elaborato una “cultura” della tutela della potabilità dell'acqua che non ha solo preparato il terreno per l'*aquaeductus* romano ma

tuttora marca, a distanza di millenni, la differenza fra i popoli che hanno elementi ellenici nel loro DNA e i popoli che non hanno avuto un simile privilegio.

### *Bibliografia di base*

I. Karousos, «Apo to Hiraklion tou Kunosargous», *Archaologikon Deltion* 8 (1923): 96-98.

H. Lind, «Neues aus Kydathen. Beobachtungen zum Hintergrund der ‚Daitales‘ und der ‚Ritter‘ des Aristophanes», *Museum Helveticum* 42 (1985): 249-261 [p. 257 s.].

H. Lind, «Sokrates am Ilissos. IG I<sup>3</sup> 1 257 und die Eingangsszene des platonisches ‚Phaidros‘», *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 69 (1987): 15-19.

F. Sokolowski, *Lois sacrées des cités grecques. Supplément* (Paris 1962) [p. 19].

### *Alcuni testi di inquadramento*

P. Fedeli, *La natura violata. Ecologia e mondo romano* (Palermo 1990).

E. Klingenberg, «La legge platonica sulle fontane pubbliche», in A. Biscardi, H. J. Wolff, J. Modrzejewski and P. Dimakis (edd.), *Symposion 1974* (Köln-Wien 1979): 283-305.

S. Lilya, *The Treatment of Odours in the Poetry of Antiquity* (Helsinki 1972).

O. Longo, «Ecologia antica. Il rapporto uomo/ambiente in Grecia», *Aufidus* 5 (1988): 3-30.

O. Longo, «Conciapelli e cultura in Grecia antica», *Lares* 57 (1991): 5-24.

---

<sup>1</sup> L'iscrizione, che non pone alcun serio problema di decodifica, è stata pubblicata per la prima volta in Karousos 1923, poi *i.a.* in Sokolowski 1962, nelle *Inscriptiones Graecae* I<sup>3</sup> (1981) e in Lind 1987.

<sup>2</sup> Lo rileva anche Lind (1987, nota 3).

<sup>3</sup> La circostanza non può sorprendere, dato che la distinzione tra *nomos* e *psophisma* si è irrigidita e precisata, come è noto, solo dopo la guerra del Peloponneso.

<sup>4</sup> È significativo che già in Esopo, favola 309 Chambry, compaia il tentativo di imporre a un conciatore di pelli di trasferirsi altrove proprio a causa dei cattivi odori prodotti nell'esercizio della sua attività.

<sup>5</sup> Dobbiamo infatti immaginare che, all'epoca, non si avesse notizia di misure comparabili a queste e che, di conseguenza, non fossero disponibili conoscenze di sorta sul conto degli effetti che potevano derivare dall'avvenuta adozione di simili misure.

<sup>6</sup> Ricordo inoltre che un nutrito elenco di evidenze epigrafiche è disponibile in Sokolowski 1962, 19.